

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente DI LEMBO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

Pinto ed altri: Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione *ex* articolo 408 del codice civile (agrogato) (1053)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
COVI (<i>Repubbl.</i>), relatore alla Commissione	2
MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3

I lavori hanno inizio alle ore 19,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

PINTO ed altri: Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053)

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato)», di iniziativa dei senatori Pinto, Saporito, Coviello, Pulli, Di Benedetto e Ventre.

Prego il relatore, senatore Covi, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COVI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, eviterò di parlare del contenuto del provvedimento perchè ho già svolto una relazione e si è avuta la discussione generale in sede referente. Tale discussione si è conclusa con l'apprezzamento di tutti i Gruppi del contenuto del disegno di legge al nostro esame. Tuttavia era sorto un problema relativo agli effetti della domanda in ordine ai figli minori e all'autonomia dei figli che hanno già raggiunto la maggiore età al momento della presentazione della domanda stessa, e che abbiano o non il desiderio di dismettere il nome aggiunto.

In relazione a questi problemi si era pensato di presentare alcuni emendamenti al provvedimento dopo aver sottoposto la questione ad alcuni tecnici della materia.

Pertanto, al comma 1 dell'articolo 1 propongo di sostituire la parola: «aggiuntivo» con l'altra: «aggiunto»; si tratta di un emendamento puramente di ordine lessicale.

Presento inoltre l'emendamento 1.2, nel seguente nuovo testo, tendente ad aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo: «Per i discendenti di minore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto consegue all'accoglimento della domanda sottoscritta dai genitori esercitanti la potestà. Per i discendenti di maggiore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto può essere domandata da essi stessi anche nel medesimo atto contenente la domanda dell'affiliato».

Con questo emendamento risolviamo i problemi sollevati in ordine sia ai figli minori, sia ai figli che hanno raggiunto la maggiore età.

Presento infine il seguente emendamento tendente a sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il procuratore generale, acquisita copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni altra idonea documentazione anagrafica, provvede con decreto senza ulteriori formalità».

Ritengo pertanto che questi emendamenti siano accoglibili e che il disegno di legge possa essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 1.

1. I figli legittimi e i figli naturali riconosciuti, al cognome dei quali fu aggiunto quello dell'affiliante ai sensi dell'articolo 408, secondo comma, del codice civile, abrogato dall'articolo 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono dismettere il cognome aggiuntivo e tornare all'originario cognome di famiglia presentando domanda al procuratore generale presso la corte di appello, nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

2. Il procuratore generale, acquisita copia dell'atto integrale di nascita e dell'atto di affiliazione, provvede con decreto senza esperire ulteriori formalità.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: «aggiuntivo» con l'altra: «aggiunto».

1.1

Covi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i discendenti di minore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto consegue all'accoglimento della domanda sottoscritta dai genitori esercitanti la potestà. Per i discendenti di maggiore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto può essere domandata da essi stessi anche nel medesimo atto contenente la domanda dell'affiliato».

1.2 (Nuovo testo)

Covi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Procuratore Generale, acquisita copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni altra idonea documentazione anagrafica, provvede con decreto senza ulteriori formalità».

1.3

Covi

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, il Governo si rimette alla Commissione su tutti e tre gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT SSA MARISA NUDDA